



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 22 novembre 2011 n.183

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto l'articolo 26 della Legge 22 dicembre 1972 n.40;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.8 adottata nella seduta del 15 novembre 2011;

Visti l'articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n. 185/2005 e gli articoli 8 e 10, comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il seguente decreto delegato:

**MODIFICHE AL DECRETO 27 OTTOBRE 2003 N. 135
“IMPOSTA SULLA IMPORTAZIONE DI BENI STRUMENTALI
E PROVVEDIMENTI FISCALI DIVERSI”**

Art. 1

L'aliquota dell'imposta sulle importazioni di cui all'articolo 4 della Legge 22 dicembre 1972 n. 40 e successive modifiche ed integrazioni è stabilita nella misura del 17% della base imponibile.

L'aliquota del 20% di cui alla Tabella “C” del Decreto 2 ottobre 1997 n.108, è elevata al 21%.

Art. 2

Le disposizioni del presente decreto delegato si applicano alle operazioni poste in essere dal 1° gennaio 2012.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 novembre 2011/1711 d.F.R

I CAPITANI REGGENTI
Gabriele Gatti – Matteo Fiorini

**IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI**
Valeria Ciavatta